

REVISIONE DI PREZZO

1. Applicazione

Sono ammesse la clausola di rinegoziazione, la revisione del prezzo e le varianti in corso di esecuzione nei casi previsti dagli artt. 9, 60 e 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 nr.36 (e D.Lgs. 31 dicembre 2024 nr. 209 che li modifica).

2. Computo revisionale

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato a far data dalla stipula del presente Contratto, effettuando la media ponderata degli indici nel periodo di riferimento.

La Società dovrà presentare all'A.D. il conteggio del compenso revisionale, debitamente dettagliato e documentato. Tale conteggio sarà riferito ai termini temporali di approntamento al collaudo della fornitura di cui alla singola "fattura contrattuale".

Per ogni "fattura contrattuale", corrispondente ad un certificato di pagamento emesso dall'A.D., sarà calcolata la revisione prezzo, come espresso al §5 del presente Annesso, che comporterà l'emissione di una ulteriore "fattura di compenso revisionale", come nel seguito specificato.

3. Base di riferimento

Quale base di riferimento iniziale si considera il mese del provvedimento di aggiudicazione, come da art. 12 dell'Allegato 2 e 2-bis del D.Lgs. 31/12/2024, nr. 209.

4. Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale

In caso di ritardo per ragioni imputabili alla Società, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura, rispetto al tempo previsto contrattualmente, non sarà preso in considerazione ai

Revisione di Prezzo

fini della revisione prezzo. Altresì, al verificarsi delle condizioni relative all'Art. 29 (Forza maggiore), all'Art.11 (Proroga dei termini) e all'Art. 13 (Risoluzione del contratto e recesso dell'amministrazione), i termini temporali del periodo di revisione saranno prorogati per il numero di giorni di proroga o di sospensiva concessa.

5. Dinamica della revisione di prezzo

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$Pr_i = 0.80 * Po_i * \left\{ \left[0,5 * \frac{\overline{MO}_{ci}}{MO_{co}} + 0,5 * \frac{\overline{MA}_i}{MA_o} \right] - 0,05 \right\}$$

Dove:

P_{ri} = ammontare del prezzo revisionato;

P_{oi} = ammontare del prezzo soggetto a revisione;

$\overline{MO}_{ci}$ = Media ponderata degli indici della retribuzione contrattuale oraria "Cantieristica" dalla data di stipula del Contratto al periodo *i-esimo*;

MO_{co} = indice iniziale della retribuzione contrattuale oraria "Cantieristica" alla data di stipula del Contratto;

$\overline{MA}_i$ = Media ponderata degli indici di costo dei materiali dalla data di stipula del Contratto al periodo *i-esimo*;

MA_o = indice iniziale costo materiali nazionali alla data di stipula del Contratto.

Nei periodi revisionabili la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella delle singole fatture emesse e corrispondenti ai vari Sub-lotti/Ordini.

La Società presenterà a NAVARM le fatture relative alla revisione prezzo delle rate conseguite comprensive del conteggio revisionale, debitamente dettagliato e documentato. Tale conteggio, ove previsto, sarà riferito ai

Revisione di Prezzo

termini temporali di consegna/scadenza rata.

a) Per gli indici da utilizzare ai fini della esecuzione dei conteggi revisionali si farà riferimento a:

MOc = Indice della retribuzioni contrattuale oraria Indice Nazionale - "Cantieristica" (base dicembre 2015 = 100), reperibile sul Sito [http : // dati . istat . it /](http://dati.istat.it/)

MA = Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - 050 "Beni Strumentali", reperibile sul Sito [http : // dati . istat . it /](http://dati.istat.it/)

6. Presentazione conteggi

La Società dovrà presentare all'A.D. il conteggio revisionale (Pri) debitamente dettagliato e documentato (tenendo conto dei giorni di ritardo/anticipo considerati rispetto al termine temporale previsto dal contratto) entro 30 gg.ss. dalla scadenza del periodo revisionabile di riferimento. L'A.D. procederà alla verifica dei conteggi presentati, dandone comunicazione alla Società.

7. Presentazione fattura

La Società, ricevuto il riscontro positivo da parte di NAVARM, emetterà la fattura di compenso revisionale, per la successiva liquidazione.

8. REVISIONE PREZZO A FAVORE DELL'A.D.

Nel caso la revisione prezzo sia a favore dell'A.D., la Società dovrà effettuare il corrispondente versamento in Tesoreria, sul capitolo in entrata che sarà comunicato dall'A.D.

In alternativa, l'A.D. potrà provvedere al recupero decurtando l'importo dai pagamenti dovuti alla Società successivamente all'accertamento o, eventualmente, al recupero diretto sugli eventuali crediti a favore della Società derivanti da altri contratti in corso.